COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505-1151-A *(Esame e rinvio – Adozione del testo base)* 27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO – Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505-1151-A.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, ricorda che le Commissioni avevano adottato come testo base il disegno di legge C. 2505, dando mandato alle relatrici a riferire all'Aula in senso favorevole sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Nella seduta del 7 luglio 2010, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in commissione del provvedimento, al fine di procedere a un ulteriore approfondimento.

Ricorda altresì che nella seduta del 6 luglio 2010, l'Assemblea ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge C. 2505, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.100. delle Commissioni. In seguito a tale approvazione, l'articolo 1 non potrà più essere discusso e modificato dalle Commissioni.

Con riferimento agli articoli 2 e 3, nella medesima seduta del 6 luglio 2010, l'Assemblea, pur non passando alla votazione sugli articoli, ha approvato gli emendamenti Lo Monte 2.50 (nel testo modificato nel corso della seduta), Binetti 2.63, (nel testo modificato nel corso della seduta), e l'emendamento 3.100 delle Commissioni. Le modifiche sono le seguenti: al comma 1 dell'articolo 2, l'inserimento delle parole: « legalmente costituita », con riferimento all'associazione di persone che costituisce una comunità giovanile; al medesimo comma 1 dell'articolo 2, la fissazione a trenta anni del limite di età per poter far parte di una comunità giovanile; il comma 1-*bis* dell'articolo 2 che prevede, al compimento del trentunesimo anno di età, la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte e la cessazione dell'iscrizione alle

comunità giovanili; al comma 1 dell'articolo 3, la soppressione delle parole: « già trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ».

Le Commissioni, nell'esame degli articoli 2 e 3, non potranno quindi intervenire sulle modifiche al testo derivanti dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei suddetti emendamenti.

Chiede quindi alle relatrici quale testo intendano proporre alle Commissioni come testo base.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore per la I Commissione*, propone, anche a nome del relatore per la XII Commissione, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame un nuovo testo del disegno di legge n. 2505 Governo, il quale recepisce, oltre agli emendamenti approvati dall'Assemblea e ad alcune modifiche di coordinamento, quelli su cui il Comitato dei nove aveva convenuto di esprimere parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il ministro Giorgia MELONI ritiene che, sebbene il testo possa senz'altro essere ulteriormente migliorato, la soluzione proposta dall'onorevole Lorenzin sia la più idonea al fine di consentire un'ampia condivisione, nel corso dell'esame in sede referente, delle modifiche da apportare.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene, d'accordo con il presidente Palumbo, che, ove le Commissioni deliberino di adottare come testo base quello proposto dall'onorevole Lorenzin, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato al prossimo 13 settembre, al fine di assicurare ai deputati il tempo necessario a predisporli.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di condividere l'ipotesi avanzata dal presidente Bruno.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara di condividere la soluzione prospettata dal presidente Bruno e annuncia voto favorevole sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva che sarebbe forse preferibile anticipare a prima della pausa estiva il termine per la presentazione degli emendamenti, qualora si intendesse iniziarne l'esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che sia preferibile assicurare ai deputati un tempo congruo per la predisposizione degli emendamenti, fermo restando che si potrebbe anticipare, ad esempio, al prossimo 8 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP) desidera ringraziare il Ministro per la sua disponibilità a riprendere l'esame partendo dal testo che meglio rispecchia il lavoro sin qui svolto dalle Commissioni e dichiara di concordare con il presidente Bruno sulle modalità di prosecuzione dell'esame.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che sarebbe preferibile fissare al prossimo 13 settembre, come inizialmente ipotizzato dal presidente Bruno, il termine per la presentazione degli emendamenti, ferma restando la disponibilità del suo gruppo a iniziarne l'esame nella stessa settimana. Annuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Carlo MONAI (IdV) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta dell'onorevole Lorenzin.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il

nuovo testo del disegno di legge n. 2505 Governo *(vedi allegato)*.

Donato BRUNO, *presidente*, propone, anche sulla base del dibattito svoltosi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 del 13 settembre 2010.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2505 ADOTTATO DALLE COMMISSIONI COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 31, e in conformità all'articolo 117 della Costituzione, detta norme per il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle comunità giovanili.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, nonché di promuovere azioni volte al raggiungimento dei medesimi obiettivi da parte delle regioni, delle province e dei comuni, nei rispettivi ambiti di competenza.

ART. 2.

(Comunità giovanili).

1. Costituisce comunità giovanile l'associazione di persone legalmente costituita di età non superiore a trenta anni, senza fini di lucro, avente ad oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati:

a) l'organizzazione e la gestione di un centro di aggregazione giovanile;

b) l'organizzazione della vita associativa come esperienza solidale, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale;

c) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione, alla solidarietà, alle conoscenze e agli scambi culturali;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative, nel rispetto delle normative regionali vigenti in materia;

e) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze;

f) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili;

g) lo svolgimento di attività di volontariato e di promozione sociale;

h) l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di vio-

lenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

2. Al compimento dei trentuno anni di età i membri della comunità giovanile decadono dalle cariche eventualmente ricoperte e cessano di far parte della comunità.

3. Lo statuto della comunità giovanile deve garantire la libertà di adesione all'associazione da parte di tutti i soggetti che hanno i requisiti e l'accesso alle cariche elettive con metodo democratico.

4. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici.

5. Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi immobili di proprietà privata è necessaria la prova del loro legittimo utilizzo.

6. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerati comunità giovanili i soggetti indicati dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. I titolari di cariche associative nelle comunità giovanili non possono ricoprire cariche all'interno di partiti politici.

ART. 3.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

1. Il Fondo di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate, per una quota non superiore al 10 per cento, per il primo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al 5 per cento per gli anni successivi, ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, di seguito denominato « Dipartimento », e, per la restante parte, a sostenere finanziariamente, previa procedura di selezione pubblica, in particolare:

a) iniziative concernenti la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1;

b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni non inferiore a dieci da definire, per gli immobili pubblici, nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 4;

c) progetti volti a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, ciascuna comunità giovanile trasmette al Dipartimento una relazione illustrativa sulla coerenza delle attività proposte per il finanziamento con la programmazione in materia di politiche giovanili degli enti territoriali nel cui ambito la comunità giovanile intende operare.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato per una quota non superiore al 30 per cento a finanziare le attività di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, b) e c), mediante la conclusione di appositi accordi fra il Dipartimento e la singola regione interessata, a condizione che la regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità interno, assicuri un cofinanziamento non inferiore a quello destinato dallo Stato.

ART. 4.

(Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili).

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ha sede presso il Dipartimento, ed è composto da sedici membri, di cui due designati dal Ministro della gioventù, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alle politiche per la famiglia, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di cui almeno uno dagli enti locali, due dal *Forum* nazionale dei giovani e cinque dalle comunità giovanili individuate ai sensi del decreto di cui al comma 5 tra quelle di cui all'articolo 5. Il Presidente dell'Osservatorio è eletto dai membri dell'Osservatorio medesimo nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Ministro della gioventù e composta da personalità di comprovata competenza nell'ambito delle attività giovanili.

2. Ai componenti e al presidente dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di soggiorno.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) promozione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

b) promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione tra le comunità giovanili italiane e tra queste e altre realtà giovanili straniere;

c) organizzazione della Conferenza nazionale sulle Comunità giovanili, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate;

d) monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili;

e) relazione annuale al Ministro della gioventù sull'attività svolta.

4. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate a legislazione vigente, eventualmente utilizzando anche quota parte delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al Dipartimento nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, ivi compresi quelli per l'individuazione dei membri designati dalle comunità giovanili ai sensi del medesimo comma 1, nonché quelli per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, per la cancellazione da esso e per la periodica revisione dello stesso.

6. L'Osservatorio di cui al comma 1 si coordina con gli osservatori regionali sulle comunità giovanili, ove istituiti.

ART. 5.

(Registro delle comunità giovanili).

1. L'accesso delle comunità giovanili ai benefìci previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e che, ove utilizzino, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, ovvero immobili di proprietà privata,

si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Possono altresì chiedere di essere iscritte nel registro di cui al comma 1 le associazioni, costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 2 e che, ove utilizzino, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà pubblica, ovvero immobili di proprietà privata, si trovino nelle condizioni rispettivamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 2.

4. Le comunità giovanili iscritte nel registro di cui al comma 1 sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle eventuali entrate associative per almeno tre anni, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, nonché dei bilanci e dei documenti amministrativi.

ART. 6

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle comunità giovanili e alle cancellazioni dal medesimo).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione al registro di cui all'articolo 5, comma 1, e avverso i provvedimenti di cancellazione dal medesimo registro è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della gioventù.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Con decreto del Ministro della gioventù, previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri di ripartizione e le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili.